

Comune di Isola della Scala-Vr
Provincia di Verona

Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.)

(Legge 41/86)

Intervento: Verifica delle problematiche
del centro storico del Comune
di Isola della Scala per
l'adozione e realizzazione del
P.E.B.A.
(Piano per l'eliminazione delle
Barriere architettoniche)

Tav.1- Relazione Illustrativa e Normativa di riferimento

Isola della Scala Vr. 30/07/2015

Il Progettista



Il Committente

Primo stralcio (Centro Storico) del P.E.B.A di Isola della Scala.



Durante le verifiche sul campo presso gli edifici pubblici interessati e lungo i percorsi urbani (descritti nelle tavole 2-2-4-5-6-7-8-allegate), ci si è dotati nei sopralluoghi, di schede di valutazione a supporto, previste dalla D.G.R.V n° 840 e 841 del 31 Marzo 2009 e ci si è avvalsi di una abbondante documentazione fotografica di supporto. Ci si è spinti ed andati oltre alla mera verifica puntuale delle inosservanze di legge. Obiettivi principali del lavoro svolto, sono una progettazione «inclusiva» che avverte dei problemi dell'ambiente visitato anche a livello percettivo sensoriale di tutti, la localizzazione delle inadeguatezze degli spazi di pertinenza non attrezzati, con la presunzione di una progettazione preliminare risolutiva. Il DGRV 841 prevede la identificazione delle anomalie riscontrate mediante loghi di un certo tipo ben definiti (vedasi allegati X –XI-XII alla DGR n°841 del 31 marzo 2009 pag. da 40 a 45) di seguito indicato un breve stralcio di pag. 40-41.

cell. +39 3421666671 e-mail: alberto.soave70@yahoo.it alberto.soave@ingpec.eu
Via 28 gennaio,9 37063 Isola della Scala Verona P.IVA00187078886 C.F. SVOLR70A21E3491

albertosoave ingegnere

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 pag. 40/45

ALLEGATO X

PEBA

LEGENDA Tavola 1
STATO DI FATTO

ALLEGATO X

- CONFINI COMUNALE
- LIMITE CENTRO ABITATO
- SPAZIO URBANO ACCESSIBILE CON N° IDENTIFICATIVO
- SPAZIO URBANO MEDIANAMENTE ACCESSIBILE CON N° IDENTIFICATIVO
- SPAZIO URBANO NON ACCESSIBILE CON N° IDENTIFICATIVO
- EDIFICIO O STRUTTURA DELL'ENTE ACCESSIBILE CON N° IDENTIFICATIVO
- EDIFICIO O STRUTTURA DELL'ENTE MEDIANAMENTE ACCESSIBILE CON N° IDENTIFICATIVO
- EDIFICIO O STRUTTURA DELL'ENTE NON ACCESSIBILE CON N° IDENTIFICATIVO
- EDIFICIO SIGNIFICATIVO ACCESSIBILE CON N° IDENTIFICATIVO (su indicazione da parte del proprietario)
- EDIFICIO SIGNIFICATIVO MEDIANAMENTE ACCESSIBILE CON N° IDENTIFICATIVO (su indicazione da parte del proprietario)
- EDIFICIO SIGNIFICATIVO NON ACCESSIBILE CON N° IDENTIFICATIVO (su indicazione da parte del proprietario)
- PRESENZA PARCHEGGIO RISERVATO n = NUMERO DI POSTI

40

ALLEGATO A alla Dgr n. 841 del 31 marzo 2009 pag. 41/45

ALLEGATO XI

PEBA

LEGENDA Tavola 2
STATO DI PROGETTO

ALLEGATO XI

- CONFINI COMUNALE
- LIMITE CENTRO ABITATO
- INDIVIDUAZIONE ZONA DI INTERVENTO/STRALCIO
- SPAZIO URBANO ACCESSIBILE CON N° IDENTIFICATIVO
- SPAZIO URBANO NON ACCESSIBILE CON N° IDENTIFICATIVO
- EDIFICIO O STRUTTURA DELL'ENTE ACCESSIBILE CON N° IDENTIFICATIVO
- EDIFICIO O STRUTTURA DELL'ENTE NON ACCESSIBILE CON N° IDENTIFICATIVO
- EDIFICIO SIGNIFICATIVO ACCESSIBILE CON N° IDENTIFICATIVO (su indicazione da parte del proprietario)
- EDIFICIO SIGNIFICATIVO NON ACCESSIBILE CON N° IDENTIFICATIVO (su indicazione da parte del proprietario)
- PRESENZA PARCHEGGIO RISERVATO n = NUMERO DI POSTI
- PARCHEGGIO RISERVATO DA REALIZZARE n = NUMERO DI POSTI

41

Primo stralcio (Centro Storico) del P.E.B.A di Isola della Scala.



Una definizione però, che risulta molto mnemonica e che nasconde al lettore/verificatore, un ritardo nell'informazione e nella percezione immediata del problema.

Tale situazione è stata superata dalla redazione di una documentazione dalla percezione «visiva» del problema «anomala» con l'ausilio del fotomontaggio, seguito da una breve descrizione. Il risultato è che vi è un immediato appagamento della conoscenza del «problema» e della sua risoluzione. L'idea di fondo sta nel redigere della documentazione «leggera» anche se abbondante nella quantità di informazioni, che stimola il lettore e che supera lo scoglio dello sforzo cognitivo personale e della continua ricerca dei significati simbolici rappresentati sul documento.

Obiettivo quindi è il far capire le problematiche riscontrate nei luoghi di visita, anche ai più profani, solo sfogliando la documentazione e visionando foto su supporto cartaceo o a video. L'obiettivo di attuazione del PEBA, non deve essere quindi solo di carattere Amministrativo/burocratico (approvazioni), ma deve, poter effettivamente essere lo strumento base chiaro e nitido quale supporto per poter eseguire le opere sul campo immediate, senza passateci il termine «burocratizzare» il lavoro (dato un PROBLEMA ti do la SOLUZIONE in modo chiaro o almeno ci provo). Si ritiene che questo obiettivo, potrà essere raggiunto solo grazie alla condivisione del progetto nel suo insieme con la popolazione e l'apertura al dialogo con l'Amministrazione e le associazioni. Sulla scorta dei dati riferibili alla situazione riscontrata, si è operato con la determinazione di una ipotesi di intervento comunque «prestazionale» pensando ad un accomodamento ragionevole della situazione attuale, evitando di scostarsi dalla normativa vigente ed allo stesso tempo, eliminare le barriere o le anomalie riscontrate con qualche «piccolo escamotage» per evitare oneri sproporzionati di intervento (a carico della collettività e quindi di tutti noi, da non dimenticare).

Di seguito verrà descritta una breve storia della normativa, il suo corso dal 1989 ad oggi ed i riferimenti ed i parametri sui quali è stato eseguito il lavoro.

Primo stralcio (Centro Storico) del P.E.B.A di Isola della Scala.



BREVI CENNI DI STORIA DELLA NORMATIVA

Il progresso medico scientifico che migliora le aspettative di vita, una maggior visibilità dei disabili che non sono più considerati un'eccezione da occultare, bensì un bene da tutelare e valorizzare hanno contribuito a intendere il concetto di barriera in modo diverso da quello inteso trent'anni fa.

La conseguenza di tali fatti ha portato i sistemi economici e costituzionali ad affermare il concetto di uguaglianza di tutte le persone, compresi i disabili, di fronte alla legge, e pari opportunità sociale tra i cittadini, concetti presenti ormai in quasi tutte le carte costituzionali.

Questa serie di concause genera una maturazione politica, un consolidarsi di bisogni, necessità di integrazione nei vari ambiti formativi, produttivi e di relazione e sfocia nella ricerca di come superare una limitazione, un ostacolo fisico o nelle piattaforme rivendicative delle varie associazioni di categoria.

Dal fabbisogno consolidato e non più nascosto ma reso palese anche per merito di quella maturazione delle capacità estrinseche della categoria, nasce la normativa sulle barriere architettoniche che principalmente ha lo scopo di determinare un prodotto finale, inteso come l'edificio e l'ambiente che ci circonda, fruibile da tutti e in totale sicurezza.

Ma il legislatore, nel redigere le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, non si riferisce esclusivamente al portatore, anzi, ritiene che il concetto di accessibilità deve essere inteso e applicato come concetto di sicurezza, praticità e confort alla persona, non solo al disabile e pertanto la disabilità non deve essere intesa come il trait d'union per riferirsi all'accessibilità.

Il percorso legislativo e di esperienze, che si è compiuto in Italia e in provincia di Verona per l'eliminazione delle barriere architettoniche è stato lungo ed ha ripreso, particolarmente negli ultimi periodi, una spinta e una nuova evoluzione. In Italia si è cominciato a parlare di "barriere architettoniche" a partire dagli anni 60 quando, più sensibili ai problemi sociali in conseguenza dei profondi mutamenti nella vita di tutti i giorni avvenuti dopo la seconda guerra mondiale, si avvertiva la necessità di dire qualcosa in tema di progettazione accessibile.

Primo stralcio (Centro Storico) del P.E.B.A di Isola della Scala.



L'evento che storicamente ha dato l'avvio al dibattito culturale è stata la Conferenza internazionale di Stresa, nel giugno del 1965, poiché in quella sede vennero trattati per la prima volta in Italia i problemi della "progettazione per invalidi".

Il termine "barriere architettoniche" è stato utilizzato per la prima volta in Italia nel 1967, in una Circolare Ministeriale, la numero 425 del Ministero dei Lavori Pubblici, del 20 gennaio 1967, in particolare all'articolo 6, definendole << ostacoli che incontrano individui fisicamente menomati nel muoversi nell'ambito degli spazi urbani e negli edifici...>>

L'obiettivo finale di tutte le norme, è sempre stato quello di eliminare le <<barriere architettoniche>> nel settore dell'edilizia residenziale e per questo il Ministero dei lavori pubblici con la circolare n. 4809 del 19 giugno 1968, emana le "Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorarne la godibilità generale." La prima legge nazionale è la legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e "nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" – dedicata a barriere architettoniche e trasporti pubblici (in particolare l'art. 27).

Nel 1992 viene emanata la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" che contiene una serie di richiami all'obbligo di eliminazione delle barriere architettoniche.

In particolare:

art. 8. Inserimento ed integrazione sociale.

art. 23. Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative, demandando alle regioni, ai comuni, ai consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ciascuno per gli impianti di propria competenza, la verifica alle disposizioni per l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi, da parte delle persone handicappate.

art. 24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

Primo stralcio (Centro Storico) del P.E.B.A di Isola della Scala.



Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Sei anni dopo viene emanato il “Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978,

n. 384 – “Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici”.

Queste norme si riferivano esclusivamente alle strutture pubbliche con particolare riguardo a quelle di carattere collettivo sociale.

Un importante momento per la normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche per gli aspetti innovativi ed integrativi nei confronti della normativa precedente in materia – è arrivato nel 1989, con l'approvazione della Legge nazionale 9 gennaio 1989, n. 13 – “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”

Primo stralcio (Centro Storico) del P.E.B.A di Isola della Scala.



La legge n. 13/89 è fondamentale non solo per le nuove istruzioni “tecniche” ma soprattutto per i principi che pone.

Già nel titolo appare evidente che le disposizioni per favorire l’accessibilità vengono estese anche a tutti gli altri edifici privati, residenziali o non, in sede di costruzione o di ristrutturazione, ed inoltre introduce i concetti di accessibilità, adattabilità e visitabilità, con il Decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 – “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche” il Ministro dei Lavori pubblici emana il regolamento di attuazione della Legge 13/89, che attribuisce significato e valore qualitativo ai tre termini e pone obblighi e responsabilità ai tecnici e agli Enti pubblici sull’aspetto essenziale dell’accessibilità degli spazi costruiti, per una fruizione degli stessi da parte di tutti i cittadini.

Nel 1996 viene emanato il “Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” – che abroga il DPR n. 384/1978.

Le prescrizioni tecniche del DPR 503/1996 riguardano edifici e spazi pubblici, di pubblica proprietà e gestione, cioè quelli di cui una pubblica istituzione ha disponibilità o godimento e nei quali svolge le proprie funzioni.

L’attuale normativa tecnica, costituita dal DPR 503/1996 e dal DM 236/1989, ha finalmente considerato in maniera positiva il problema dell’uso dello spazio ponendo l’accento proprio sul requisito dell’accessibilità per tutti, superando il concetto negativo e restrittivo di barriere architettoniche, contrapponendosi alla logica degli edifici “speciali” occupandosi non solo di disabili motori, ma anche di quelli sensoriali. (1)

Primo stralcio (Centro Storico) del P.E.B.A di Isola della Scala.



DECRETO MINISTERIALE 14 GIUGNO 1989 N. 236

Preme sottolineare innanzitutto come il D.M. 236/89 abbia carattere prestazionale, imponendo il rispetto di alcune esigenze, ma non imponendo le dimensioni o soluzioni, lasciando quindi al progettista la libertà di raggiungere la prestazione.

La progettualità, intesa come azione del pensare, valutare, scegliere e attuare la soluzione migliore, è prerogativa del progettista che non può però, far prevalere attenzioni economiche, estetiche, venendo meno a un impegno sociale nei confronti degli utenti, realizzando progetti in contrasto con le necessità e i bisogni reali e contingenti delle persone. Una corretta lettura di questa normativa, è quella che la considera come una norma di “risultato” perchè ci si riferisce sempre alle misure in essa contenute.

Le sue ricadute hanno sicuramente un elevato carattere sociale ma sono norme prettamente edilizie.

E' infatti da sfatare il binomio <<barriere architettoniche – persone disabili>> perché i contenuti, come affermano anche le definizioni dei capitoli stessi, riguardano l'edificio, a prescindere dalla presenza o meno del portatore. Lo spirito del D.M. 236/89 è sicuramente quello di dettare regole per la realizzazione di edifici che possano essere fruiti da qualsiasi soggetto.

L'accessibilità, la visitabilità e l'adattabilità, pertanto devono essere viste come una caratteristica dell'edificio, come requisito oggettivo ed essenziale, non una esigenza di persone con handicap.

IL D.M. 236/89 si può suddividere in tre parti:

- la prima con gli articoli 1 – 2 che specificano il campo di applicazione e le definizioni;
- la seconda con gli articoli 3 – 4 – 5 e 6 che dettano i criteri di progettazione;
- la terza con gli articoli 8 e 9 che dettano le specifiche soluzioni funzionali e dimensionali e soluzioni tecniche conformi.

La seconda parte con i criteri di progettazione per l'accessibilità, la visitabilità e l'adattabilità ha valore IMPOSITIVO mentre la terza parte ha valore PRESCRITTIVO.

Primo stralcio (Centro Storico) del P.E.B.A di Isola della Scala.

Per accessibilità si intende **la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e**

ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Il principio dell'**accessibilità**, che si può accostare al principio dell'autonomia rafforzato dal concetto della vita indipendente, deve essere un requisito ed una condizione per accedere in tutti gli edifici e spazi pubblici, **imprescindibile**.

La tecnologia moderna viene sicuramente in aiuto al progettista e permette di studiare e mettere in opera soluzioni alternative originali ed innovative. Le prescrizioni dell'accessibilità devono essere recepite come requisiti minimi per realizzare interventi esteticamente validi e nel medesimo tempo funzionali all'accessibilità in una logica esigenziale e di prestazione; questo aspetto deve essere tenuto in conto fin dalle prime fasi di predisposizione di qualsiasi progetto, sia che si tratti di nuova costruzione o di ristrutturazione ed anche negli edifici vincolati dalle norme sui beni culturali.

Per visitabilità si intende **la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.**

Il principio della visitabilità, che si può correlare al principio della fruibilità, sancisce il concetto della effettiva utilizzazione degli spazi aperti e/o costruiti, degli arredi, dei servizi informativi e dei mezzi di trasporto etc., ed è sicuramente un concetto inutile se non è garantita l'accessibilità e viceversa. Ne consegue che il concetto della visitabilità è strettamente legato alla accessibilità.

Primo stralcio (Centro Storico) del P.E.B.A di Isola della Scala.

Per **adattabilità** si intende **la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.**

Per adattabilità di un alloggio si intende la sua condizione di essere modificato, a costi limitati, allo scopo di permettere a un disabile circolante con carrozzina di viverci ed espletare tutte le attività e funzioni della vita quotidiana; per tali motivi l'esecuzione dei lavori non deve modificare la struttura comune né la natura né la rete degli impianti comuni dell'edificio. Per esempio per rendere accessibile il wc può essere sufficiente togliere il bidet e recuperare lo spazio necessario per l'accostamento laterale della carrozzina.

L'adattabilità viene quindi giustamente definita l'accessibilità differita.

Nella seconda parte, il D.M. 236/89 con gli articoli 3 e 5, di fatto norma tutte quelle opere che comprendono:


- l'edilizia residenziale privata
- l'edilizia per attività sociali (scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive)
- le strutture ricettive e quelle per riunioni e spettacoli
- i luoghi di culto
- le altre strutture aperte al pubblico
- gli spazi pedonali, i marciapiedi, le scale, le rampe, i servizi igienici pubblici, l'arredo urbano, i parcheggi etc.

Con l'articolo 4, il D.M. 236/89 individua, nelle unità ambientali, le principali barriere, che non devono essere presenti negli edifici.

In questo articolo inoltre, vengono dettati i criteri da seguire perché queste barriere non siano di ostacolo all'accessibilità, imponendo concetti e norme di carattere generale che sono da ritenersi IMPOSITIVE.

Queste barriere sono:

PORTE



Oltre a criteri di carattere generale, l'art. 4.1.1 stabilisce la necessità di dimensionare adeguatamente lo spazio antistante e quello retrostante le porte, demandando per le specifiche dimensionali e soluzioni tecniche agli articoli 8.1.1 e 9.1.1.

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

I pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari, e nelle parti comuni e di uso pubblico non sdruciolevoli.

Nel caso di grandi superfici pedonali e nelle parti comuni si deve provvedere a individuare un percorso mediante un'adeguata differenziazione di materiale e colore del percorso stesso.

Eventuali dislivelli devono essere raccordati tramite rampe con pendenza adeguata; il dislivello massimo ammissibile non può superare i 2,5 cm e gli spigoli devono essere arrotondati.

INFISSI ESTERNI

Gli infissi esterni devono presentare meccanismi di apertura e di chiusura, facilmente manovrabili, tali da essere utilizzabili anche da persone con impedita o ridotta capacità motoria e sensoriale.


Inoltre se possibile, finestre e parapetti dovrebbero consentire la visuale anche alla persona seduta, garantendo comunque sicurezza e protezione dalla caduta verso l'esterno.

ARREDI FISSI

La composizione, la disposizione e i piani di appoggio degli arredi fissi nei locali aperti al pubblico deve essere tale che almeno una parte di questi sia fruibile da persona su sedia a ruota e devono essere sistemati in modo tale da non ostruire il percorso al disabile su sedia a ruote.


Nel percorso lungo un bancone deve esserci uno spazio di almeno 1,20 m. tra il piano di lavoro del bancone e la parete.

TERMINALI DEGLI IMPIANTI



Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, valvole, rubinetti di arresto, regolatori di impianti di riscaldamento, campanelli, etc. devono essere posizionati in modo tale che la persona su sedia a ruote possa agevolmente individuarli, utilizzarli ed essere protetti da urti e devono essere posti ad una altezza compresa tra 40 e 140 cm come consigliato dalla tabella prevista all'art. 8.1.5.

SERVIZI IGIENICI



Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico deve essere previsto lo spazio minimo per la rotazione all'interno del locale, lo spazio per l'accostamento laterale al wc e frontale al lavandino e almeno un maniglione in prossimità della tazza del wc.

Quando è prevista la doccia, nella stanza delle attività ricettive, questa deve essere a filo pavimento ed il box doccia non deve precludere l'accostamento della carrozzina alla doccia stessa.

Il D.M. prescrive inoltre il campanello d'emergenza nei pressi del wc e l'obbligatorietà del lavandino del tipo sospeso.

CUCINE

Al di sotto delle apparecchiature e i ripiani di lavoro deve essere previsto lo spazio vuoto per un'agevole accostamento da parte di persona su sedia a ruote, in particolare sotto il lavello e l'apparecchiatura di cottura deve essere presente uno spazio libero per almeno 70 cm dal calpestio.

BALCONI E TERRAZZE

La soglia interposta tra il balcone e l'ambiente interno non deve superare i cm 2,5; almeno la parte di balcone antistante la porta finestra deve avere una profondità tale da consentire la manovra di rotazione con la sedia a ruote, ciò vuol dire uno spazio entro il quale sia inseribile una circonferenza di diametro 140 cm. Il parapetto deve avere un'altezza di 1 m. ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm.

PERCORSI ORIZZONTALI E CORRIDOI

I corridoi devono avere una larghezza minima di 1 m., ed essere senza variazioni di livello; in caso contrario queste devono essere superate mediante rampe.


Il corridoio posto in corrispondenza di un percorso verticale deve prevedere una piattaforma di distribuzione come vano di ingresso al piano di avvio dei collegamenti verticali.

SCALE

Le scale devono presentare un andamento regolare e omogeneo per tutto il loro sviluppo. Per ogni rampa di scala i gradini devono avere la stessa alzata e pedata.

Le scale comuni e quelle di edifici privati aperti al pubblico devono essere almeno 1,20 m. di larghezza con pedata da 30 cm. e il rapporto tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62/64, il corrimano deve essere installato su entrambi i lati ad un'altezza di 0,90 – 1 m. Queste sono norme fondamentali e inevitabili per una scala, e da ciò, si ricava che non sono ammissibili i piè d'oca.

RAMPE



Con le rampe non si possono superare dislivelli superiori a 3,20 m. in quanto il percorso che si ottiene non viene considerato accessibile.


Le rampe devono avere una larghezza minima di 0,90 m. e di 1,50 all'incrocio di due persone; ogni 10 metri la rampa con pendenza massima dell' 8% deve essere interrotta con uno spazio orizzontale di almeno 1,50 x 1,50 m.

Le pendenze superiori all'8%, fino a un massimo del 12%, devono essere rapportate per quanto riguarda la lunghezza in funzione del loro sviluppo e comunque nel rispetto del grafico di cui alla figura. Le norme sulle rampe devono essere applicate per l'abbattimento delle barriere architettoniche anche negli edifici pubblici (scuole, ospedali, uffici pubblici e privati, residenze, etc.).

Detta norma è bene richiamarla perché possono esistere, soprattutto nelle nuove progettazioni, spazi pubblici per i quali necessita prevedere percorsi alternativi alle gradinate per risolvere il superamento di dislivelli importanti.

Se la rampa presenta un dislivello superiore a 20 cm. deve essere presente un cordolo di almeno 10 cm

Segue RAMPE



E' ammessa una pendenza del 15% per superare un dislivello massimo di 15 cm., per rampe che si raccordano con il livello stradale o in presenza di un passo carrabile.

ASCENSORI

Tutti gli edifici pubblici aperti al pubblico e privati aperti al pubblico, devono essere dotati di idonea apparecchiature atte a rendere accessibili i vari livelli dell'edificio.

A tale scopo vengono usati servoscala a piattaforma, piattaforme elevatrici o ascensori.

I servoscala a piattaforma possono essere installati per superare dislivelli non superiori a mt. 4, come pure le piattaforme elevatrici (es. del tipo a forbice) che non possono superare dislivelli superiori a quelli dichiarati dalla casa costruttrice.

Gli ascensori possono essere verticali o inclinati, a fune o idraulici. Il ripiano anteriore alla porta ai vari livelli deve avere una profondità di mt. 1,50 x 1,50 o 1,40 x 1,40 in caso di adeguamento.

Le specifiche soluzioni tecniche e dimensionali sono riportate all'art. 8.1.12 del D.M.236/89.

Nel caso di progettazione di ascensori o piattaforme elevatrici con porte non contrapposte, le dimensioni della cabina devono essere conformi a quanto stabilito all'art. 8.02 del D.M. 236/89 in merito agli spazi di manovra per la rotazione della sedia a ruote. L'obbligatorietà all'installazione dell'ascensore soprattutto negli edifici residenziali, è molto spesso oggetto di confusione e quindi interpretata in maniera errata. Ciò è legato soprattutto alla definizione di "livello" che deve essere inteso come piano di edificio in qualsiasi posizione questo si trovi.

Si può pertanto affermare che per livello si intende qualsiasi piano di edificio, calpestabile interrato o no, adibito a qualunque uso.

AUTORIMESSE e PARCHEGGI

Le autorimesse di uso pubblico (non quelle degli edifici privati residenziali) devono essere servite da ascensori; eventuali rampe di collegamento tra l'ascensore e lo spazio dedicato o l'ingresso, non possono superare la pendenza massima dell'8%.

1 posto auto ogni 50 o frazione di 50 deve essere riservato gratuitamente ai veicoli al servizio dei portatori di handicap.

Negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere riservati un numero di parcheggi accessibili al portatore pari al numero di alloggi accessibili e devono essere ubicati in prossimità di un luogo sicuro statico, o via di fuga accessibile.

I parcheggi pubblici devono rispettare i vincoli previsti per le autorimesse e pertanto 1 posto ogni 50 o frazione di 50 riservato gratuitamente al portatore, e le dimensioni devono essere le stesse (larghezza mt. 3,20).

Preferibilmente detti posti auto sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o attrezzatura.

L'art. 10 del D.P.R. 503 al comma 2, prescrive inoltre l'obbligatorietà, per il parcheggio disposto parallelamente al senso di marcia, della lunghezza minima di mt. 6, tale da permettere il passaggio di una persona su sedia a ruota tra un veicolo e l'altro.

Nel caso di progettazione di ascensori o piattaforme elevatrici con porte non contrapposte, le dimensioni della cabina devono essere conformi a quanto stabilito all'art. 8.02 del D.M. 236/89 in merito agli spazi di manovra per la rotazione della sedia a ruote. L'obbligatorietà all'installazione dell'ascensore soprattutto negli edifici residenziali, è molto spesso oggetto di confusione e quindi interpretata in maniera errata. Ciò è legato soprattutto alla definizione di "livello" che deve essere inteso come piano di edificio in qualsiasi posizione questo si trovi.

Si può pertanto affermare che per livello si intende qualsiasi piano di edificio, calpestabile interrato o no, adibito a qualunque uso.

AUTORIMESSE e PARCHEGGI

Le autorimesse di uso pubblico (non quelle degli edifici privati residenziali) devono essere servite da ascensori; eventuali rampe di collegamento tra l'ascensore e lo spazio dedicato o l'ingresso, non possono superare la pendenza massima dell'8%.

1 posto auto ogni 50 o frazione di 50 deve essere riservato gratuitamente ai veicoli al servizio dei portatori di handicap.

Negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere riservati un numero di parcheggi accessibili al portatore pari al numero di alloggi accessibili e devono essere ubicati in prossimità di un luogo sicuro statico, o via di fuga accessibile.

I parcheggi pubblici devono rispettare i vincoli previsti per le autorimesse e pertanto 1 posto ogni 50 o frazione di 50 riservato gratuitamente al portatore, e le dimensioni devono essere le stesse (larghezza mt. 3,20).

Preferibilmente detti posti auto sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o attrezzatura.


L'art. 10 del D.P.R. 503 al comma 2, prescrive inoltre l'obbligatorietà, per il parcheggio disposto parallelamente al senso di marcia, della lunghezza minima di mt. 6, tale da permettere il passaggio di una persona su sedia a ruota tra un veicolo e l'altro.

PERCORSI ESTERNI

I percorsi esterni, devono avere una larghezza minima di mt. 0,90 e per consentire l'inversione di marcia si deve prevedere ogni 10 mt. un allargamento in piano delle dimensioni come previsto all'art 8.02; nel caso di percorsi in pendenza devono essere rispettati i valori previsti nel grafico di cui all'articolo 8.1.11 del D.M. 236/89.

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

Per le persone portatrici di disabilità, gli anziani, i disabili visivi, mamme con carrozzine etc., gli attraversamenti pedonali, sono uno dei punti più critici, nella mobilità urbana, e per questo sarebbe auspicabile, quando possibile, un accorciamento di tale percorso, creando una testa di ponte stesa dal marciapiede verso la carreggiata.



L'esempio in figura dimostra che l'allontanamento delle auto in posteggio dal punto di attraversamento è il conseguente avanzamento del marciapiede fino al ciglio della carreggiata di scorrimento.

Ciò determina un' accorciamento del percorso e quindi minor affanno e maggior sicurezza percepita soprattutto dal disabile o dall'anziano.

L'area di sosta a metà carreggiata, oltre a permettere una sosta in sicurezza, permette una verifica della presenza di eventuali autoveicoli in avvicinamento, nella seconda parte di attraversamento.

Nel caso di attraversamenti particolarmente pericolosi è opportuno che vengano installati impianti di segnalazione luminosa e acustica per rafforzare la percezione del pericolo da parte del guidatore del veicolo e della persona che affronta l'incrocio.

PERCORSI ESTERNI

I percorsi esterni, devono avere una larghezza minima di mt. 0,90 e per consentire l'inversione di marcia si deve prevedere ogni 10 mt. un allargamento in piano delle dimensioni come previsto all'art 8.02; nel caso di percorsi in pendenza devono essere rispettati i valori previsti nel grafico di cui all'articolo 8.1.11 del D.M. 236/89.

La domanda sorge spontanea:



QUANDO C'E' L'OBBLIGO DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI E SPAZI PUBBLICI ? NEGLI EDIFICI E SPAZI PRIVATI APERTI AL PUBBLICO?

Sempre nel caso di:

- **nuova progettazione**
- **nel caso di cambio di destinazione d'uso, finalizzata a pubblico utilizzo**
- **nel caso di ristrutturazione completa di edificio o spazio pubblico o privato aperto al pubblico.**

L'obbligo del rispetto dell'accessibilità per gli edifici e spazi di cui sopra permane anche per gli interventi di ristrutturazione parziale di edifici pubblici e di edifici di edilizia residenziale pubblica e agevolata e di edifici aperti al pubblico però:

<< limitatamente allo specifico intervento progettato >>.

Nel caso di ampliamento di edifici pubblici o privati aperti al pubblico deve essere inoltre garantito l'accesso agli spazi di utilizzo comune.

L'obbligo dell'accessibilità non sussiste nel caso di volumi tecnici per i quali l'accesso è riservato al solo personale specializzato o a quei volumi che nel rispetto di norme tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche.

IN CONCLUSIONE:

GLI EDIFICI E SPAZI PUBBLICI E GLI EDIFICI E SPAZI PRIVATI APERTI AL PUBBLICO DEVONO SEMPRE ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI LORO PARTE ANCHE QUANDO L'EDIFICIO O LO SPAZIO APERTO HANNO CARATTERE TEMPORANEO.

Negli spazi esterni comuni, degli edifici privati, il requisito dell'accessibilità, e quindi l'eliminazione delle barriere architettoniche, deve essere garantita, tra la via pubblica e l'ingresso all'edificio (articolo 3.2a del D. M. 236/89); al riguardo la norma prescrive che deve esserci almeno un percorso agibile, fruibile anche da persona su sedia a ruote. Il D.M. 236/89 precisa inoltre che almeno il 5% degli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo di una unità immobiliare per intervento, deve essere accessibile. Se le richieste di unità immobiliari da destinare ai portatori superano la quota prevista, le unità poste a piano terra devono essere riservate a tale scopo e devono essere adeguate ai sensi del D.M. 236/89. Devono essere accessibili gli ambienti destinati ad attività sociali, che possono essere dislocati in porzioni di edifici con diversa destinazione d'uso, (scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive etc.) e gli edifici sedi di aziende soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio. Le sedi di riunioni, di spettacolo, i circoli privati e le unità di ristorazione devono avere almeno una zona riservata al pubblico, e un servizio igienico accessibile. Le sedi di culto, devono avere almeno una zona destinata al pubblico, accessibile al portatore.

Gli edifici sedi di attività ricettive, oltre all' avere tutte le parti e servizi comuni, nonché le zone all'aperto accessibili, devono avere almeno due stanze ogni 40 o frazione di 40 e il relativo servizio igienico, dotato di lavandino, tazza wc e piatto doccia filo pavimento, accessibile a persona su sedia a ruote.

All'interno degli edifici pluri famigliari, anche gli spazi comuni devono essere accessibili e per superare la barriera della scala viene imposto l'utilizzo dell'ascensore .Il D.M. 236 che è il regolamento d'attuazione della L.13/89, precisa che è consentita la deroga all'istallazione dei meccanismi (ascensore) negli edifici residenziali di tre livelli purché sia assicurata la loro istallazione in tempo successivo. Ciò significa che in fase progettuale, deve essere previsto lo spazio riservato alla futura posa dell'ascensore e tale spazio deve sempre essere disponibile allo scopo.

Per una corretta applicazione e a chiarimento delle norme di cui al comma b dell'art.3.2 del D.M. 236/89 che detta le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità negli edifici privati, di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata si elencano di seguito alcune interpretazioni degli aspetti tecnico progettuali e relativa casistica, più emblematici e frequenti.

D.P.R. 24 LUGLIO 1996 N. 503

Con il D.P.R. 503/96, disponiamo di una norma, che da un punto di vista concettuale, fa propri pienamente i contenuti e i criteri del precedente D.M. 236/89.

ART.1-DEFINIZIONE ED OGGETTO

Il campo di applicazione del D.P.R. 503, (art. 1 comma 3), si estende agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione e a quelli esistenti sottoposti a ristrutturazione o a qualunque altro tipo di intervento edilizio, anche di minore entità, che sia suscettibile di limitare l'accessibilità o la visitabilità. Nel caso di opere da eseguirsi su edifici esistenti, le norme devono trovare applicazione nella parte oggetto dell'intervento; questo obbligo viene ribadito per gli interventi su edifici e spazi sottoposti a cambio di destinazione d'uso, finalizzata al pubblico utilizzo.

La legge del 28 febbraio 1986 n. 41 ribadiva l'imposizione alle pubbliche amministrazioni di predisporre "piani di abbattimento delle barriere architettoniche" per gli edifici di loro proprietà e conseguenti incentivi finanziari; disponeva il vincolo a non approvare né finanziare con fondi pubblici progetti di ristrutturazione o nuovi progetti di opere pubbliche non conformi al DPR 384/78 e l'eventuale commissariamento ad acta per pubbliche amministrazioni inadempienti.

NORMATIVA VIGENTE OLTRE A QUANTO SOPRA DESCRITTO:

Costituzione della Repubblica art. 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”;

Costituzione della Repubblica art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”;

Costituzione della Repubblica art. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”;

Circolare Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989 n. 1669 “Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13”;

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

- art. 23 (Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative),

art. 24 (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche);

ALLEGATO A alla Dgr n. 509 del 02 marzo 2010 pag. 6/45

Decreto del Presidente della Repubblica 06 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” - Capo III Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico – **artt. 77-78-79-80-81-82;**

Circolare Ministro dell’Interno 1 marzo 2002, n.4, “Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi ove siano presenti persone disabili”;

Legge Regione Veneto 12 luglio 2007, n. 16 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche";

Legge 6 marzo 2006, n. 67 “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”;

Decreto 28 marzo 2008, “Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale”;

DGR n°840 del 31/03/2009 Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione di edifici destinati all’istruzione con riferimento al 1° e 2° ciclo statale e paritario dell’ordinamento scolastico e dei centri di formazione professionale, redatte ai sensi dell’art. 6 comma 1 L.R. 12/07/2007 n°16

DGR n°841 del 31/03/2009 Disposizioni per la redazione e revisione dei Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) redatte in attuazione della disposizione di cui all’art. 8 comma 1 della L.R. 12,07,2007 n°16

Legge 3 marzo 2009, n. 18, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità".

DGR n° 1428 del 06/09/2011

Aggiornamento delle Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art.6 comma 1 LR 12/07/2007 n°16 approvate con DGR n° 509 del 02/03/2010.